

## LA GOVERNANCE COOPERATIVA

Le società cooperative che applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni, adottano alternativamente uno dei seguenti tre sistemi organizzativi per l'amministrazione ed il controllo :

- sistema TRADIZIONALE ( altresì detto "Classico" o "Latino")
- sistema DUALISTICO
- sistema MONISTICO

La forma prescelta DEVE essere indicata nello statuto e, salvo che la deliberazione assembleare di modifica dello statuto disponga altrimenti, la variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Vediamo di esplicitarli di seguito, premettendo che il sistema "Tradizionale" risulta comunque il più consono alla realtà della società cooperativa, in quanto mantiene la pienezza di poteri all'assemblea dei soci, l'organo nel quale si esercita la partecipazione del socio, poteri che invece verrebbero drasticamente ridotti in caso di opzione, ad esempio, del sistema "Dualistico".

### SISTEMA TRADIZIONALE

Il sistema è simile a quello attualmente in vigore, esso prevede la presenza di due organi . uno di gestione ( gli amministratori) e l'altro di controllo ( il collegio sindacale), collegio sindacale comunque obbligatorio solo :

- se il capitale sociale è superiore a € 120.000 .
- se si sono superati per due esercizi consecutivi, congiuntamente, due dei tre limiti previsti dall'articolo 2435 bis.
- Se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

In ogni caso è sempre obbligatoria la presenza di un revisore contabile esterno, o società di revisione, nominati dall'assemblea , per l'esercizio del controllo contabile ( a determinate condizioni tale funzione di controllo contabile, come si vedrà successivamente, potrà essere attribuita al collegio sindacale se sussistente).

La gestione della società viene affidata esclusivamente agli AMMINISTRATORI , eletti dall'assemblea, che hanno un potere generale di gestione esteso a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale ; gli amministratori possono essere soci o non soci, ma la maggioranza di essi deve essere formata da soci o da mandatari di persone giuridiche socie., e possono essere uno o più ( in tal caso vi è il "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"). Il loro numero è stabilito dallo statuto che ne indica il minimo ed il massimo, in mancanza il numero è stabilito dall'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente , con poteri di firma e di rappresentanza sociale, in mancanza di questa scelta il presidente viene nominato direttamente dall'assemblea.

Qualora si sia in presenza di un consiglio di amministrazione, se lo statuto e l'assemblea lo consentono, il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo , composto da alcuni suoi membri, oppure può delegare uno o più suoi componenti singolarmente. Non possono essere delegate le decisioni riguardanti la predisposizione dei bilanci, l'attribuzione dei ristorni ai soci e quelle riguardanti i rapporti con i soci ( ammissione, recessi, esclusioni).

La durata degli amministratori non è superiore a tre anni, pur essendo rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica. Lo statuto deve prevedere dei limiti alla rieleggibilità degli amministratori, che in ogni caso non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. Gli amministratori sono sempre revocabili dall'assemblea in ogni momento, salvo il risarcimento del danno in caso di mancanza della giusta causa.

L'articolo 2387 prevede che lo statuto possa subordinare la carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza . Il consiglio di amministrazione risulta validamente convocato con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti, vengono autorizzate le riunioni del consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ( es. video conferenza).

Le delibere che NON sono prese in conformità della legge e/o dello statuto , possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Conflitto di interessi ( art. 2391) : l'amministratore DEVE dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In caso di inosservanza di tale obbligo di informativa oppure in caso di deliberazione adottata col voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni stesse, qualora possano arrecare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro data .

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione e/o omissione ; risponde inoltre dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Regime di responsabilità : gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, nei confronti dei creditori sociali, nei confronti dei soci e dei terzi.

Per quanto concerne la responsabilità verso la società, la legge afferma che gli amministratori devono adempiere agli obblighi di legge e statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, operando sempre con scelte informate e meditate.

L'articolo 2393 bis prevede che l'azione di responsabilità intentata dai soci possa essere esercitata da coloro che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale , o la diversa misura prevista dallo statuto, ma non superiore ad un terzo ( nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio , l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale o la minor misura prevista a statuto).

Per quanto riguarda l'azione dei creditori sociali, gli amministratori rispondono per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e l'azione può essere proposta solo quando il patrimonio stesso risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Le azioni di responsabilità verso la società e quella dei creditori sociali in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono esercitate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Significative sono state le innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario in materia di COLLEGIO SINDACALE.

In primo luogo il CONTROLLO CONTABILE viene sottratto ai sindaci ed attribuito ad un REVISORE esterno o SOCIETA' DI REVISIONE ( se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio o è tenuta in quanto capo gruppo alla redazione del bilancio consolidato).

Qualora sussista il collegio sindacale e la cooperativa NON faccia ricorso al capitale di rischio NE' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la funzione di controllo contabile può essere dallo statuto attribuita al collegio sindacale, in tal caso formato per intero ( 3 effettivi e 2 supplenti) da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

In via ordinaria i compiti del collegio sindacale ( 3 effettivi di cui un membro revisore contabile e 2 supplenti di cui un membro revisore, gli altri devono essere docenti universitari di materie giuridiche, economiche e aziendalistiche o professionisti in materie inerenti) sono limitati al CONTROLLO DI LEGITTIMITA' : consiste nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo – amministrativo- contabile.

Tra le cause di ineleggibilità e decadenza viene posto il rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita verso la società, nonché altri rapporti di natura patrimoniale con la stessa, che compromettano l'indipendenza del sindaco.

I sindaci restano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

I sindaci devono effettuare una riunione, anche con mezzi telematici, almeno trimestrale, e partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ( se nominato).

La mancata partecipazione senza motivo a due riunioni del collegio o a due sedute consecutive del consiglio o del comitato esecutivo, comporta la decadenza dall'ufficio.

In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea , può inoltre convocarla quando nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Sono responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in conformità ai loro obblighi.

Ogni socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili. Se la denuncia è stata fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale ( un cinquantesimo per società che facciano ricorso al capitale di rischio) il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e presentare le sue conclusioni e proposte all'assemblea dei soci.

Il CONTROLLO CONTABILE , di norma attribuito al revisore contabile esterno o alla società di revisione , consiste nella verifica con periodicità almeno trimestrale della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché nella verifica della sussistenza del presupposto di continuità aziendale. In pratica il revisore , che ha responsabilità analoga a quella dei sindaci, deve verificare la regolare tenuta della contabilità, la regolarità delle rilevazioni contabili, deve verificare se il bilancio d'esercizio e quello consolidato ( se redatto) corrispondono alle scritture contabili e sono conformi alle norme di legge, esprimendo il proprio giudizio in merito al bilancio con apposita relazione.

L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la durata è triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

## SISTEMA DUALISTICO

Il sistema prevede sempre la presenza di un revisore esterno o società di revisione che effettua il CONTROLLO CONTABILE.

Prevede la presenza di un CONSIGLIO DI GESTIONE e di un CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.

In tale sistema, largamente ispirato agli ordinamenti tedeschi e francese, l'assemblea elegge il consiglio di sorveglianza (costituito da almeno 3 elementi di cui un effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili) che ha la funzione di controllo di legittimità (tipica del collegio sindacale del sistema tradizionale). Il consiglio di sorveglianza ha il compito di nominare e revocare il consiglio di gestione (costituito da almeno due componenti, ma la maggioranza dei membri deve essere formata da soci della cooperativa) con esclusiva responsabilità della gestione ed amministrazione sociale.

Il consiglio di sorveglianza ha inoltre il compito di approvare il bilancio, di controllare l'operato del consiglio di gestione per quanto concerne l'osservanza della legge e dello statuto, per quanto concerne inoltre l'adeguatezza dell'assetto amministrativo – organizzativo- aziendale ed il suo concreto funzionamento, può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di gestione ed effettuare le denunce al tribunale ai sensi dell'articolo 2409.

Il consiglio di sorveglianza riferisce per iscritto almeno una volta l'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

In tale sistema si verifica quindi una spogliazione dei compiti dell'assemblea a vantaggio del consiglio di sorveglianza, in particolare per quanto concerne la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione dei bilanci, tale fattore determina una palese incompatibilità con gli scopi tipici di una cooperativa, consistenti nella valorizzazione della partecipazione e del potere decisionale dei soci, attraverso la funzione dell'assemblea stessa. Il sistema sembrerebbe viceversa adatto a società ad azionariato diffuso (public companies), nella quale i soci non siano di fatto interessati alla partecipazione diretta alla vita della società ma solo ai risultati economici e che demandino la loro tutela al consiglio di sorveglianza, disposto per il controllo dell'attività del management (consiglio di gestione).

## SISTEMA MONISTICO

Il sistema "Monistico" prevede che l'assemblea dei soci elegga un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con compiti esclusivi di amministrazione e di gestione, il quale al suo interno elegga a sua volta un COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE, formato da amministratori non esecutivi, composto da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, almeno uno dei quali iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

Il Comitato di controllo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il presidente; vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il controllo contabile viene sempre attribuito ad un revisore esterno o società di revisione, con incarico attribuito per tre anni dall'assemblea.

Nelle cooperative il Consiglio di amministrazione sarà formato in maggioranza da soci, mentre risulterebbe problematica la presenza di soci nell'ambito del Comitato di controllo, stante i requisiti di indipendenza richiesti, che non verrebbero certamente soddisfatti in relazione a soci che intrattengano rapporti economici o di prestazione d'opera continuativi nei confronti della cooperativa.

Si ritiene inoltre che l'affidamento della funzione di controllo sul consiglio attribuita a soggetti eletti dai consiglieri stessi possa confliggere di fatto con l'indipendenza e l'autonomia richiesta per il corretto espletamento del controllo.